

COMUNITÀ MONTANA AMIATA VAL D'ORCIA

COMUNI DI

ABBADIA SAN SALVATORE

CASTIGLIONE D'ORCIA

MONTALCINO

PIANCASTAGNAIO

PIENZA

RADICOFANI

SAN QUIRICO D'ORCIA

CONVENZIONE

**PER LA GESTIONE
DELL'UFFICIO ASSOCIATO CANILE**

CONVENZIONE

PER LA GESTIONE

DELL'UFFICIO ASSOCIATO CANILE

L'anno duemilanove, il giorno 27 del mese di Novembre presso il Comune di San Quirico d'Orcia, Piazza Chigi n. 2 sono intervenuti i Sigg.ri:

1. Simonetti Giuliano, nato a Siena il 21.06.1949, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Presidente della Comunità Montana Amiata Val d'Orcia;
2. Avanzati Lorenzo, nato a Abbadia San Salvatore il 25.07.1960, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Abbadia San Salvatore;
3. Savelli Fabio, nato a Siena il 25.11.1967, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Castiglione d'Orcia;
4. Buffi Maurizio, nato a Montalcino l'11.10.1953, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Montalcino;
5. Agnorelli Fabrizio, nato a Santa Fiora il 23.11.1964, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Piancastagnaio;
6. Fè Fabrizio nato a Pienza il 26.10.1962, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Pienza;
7. Magrini Massimo nato a Radicofani il 25.03.1961 il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Radicofani;
8. Rappuoli Roberto nato a Siena il 04.07.1970 il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di San Quirico d'Orcia;

Premesso

Che ai sensi dell'art. 1 dello Statuto della Comunità Montana Amiata Val d'Orcia, approvato con Conferenza dei Sindaci del 18.02.2009 e con Deliberazione dell'Assemblea n. 6 del 20.02.2009, la stessa Comunità Montana è Ente Locale, Unione dei Comuni, costituito ai sensi dell'art. 27 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 209 del 22 Dicembre 2008 in applicazione dell'articolo 12 della legge regionale 27 giugno 2008 n. 37;

Che ai sensi dell'art. 2 dello Statuto sopra indicato i Comuni che fanno parte della Comunità Montana sono Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Montalcino, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani e San Quirico d'Orcia;

Che ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 "Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni" l'ambito territoriale della Comunità Montana, individuato dalla legge regionale e costituito dal territorio di tutti i comuni che vi sono compresi, costituisce livello ottimale;

Preso atto che i Comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio e Radicofani e la Comunità Montana Amiata Val d'Orcia hanno approvato nell'anno 2004 apposita Convenzione per la gestione associata canile;

Che la Convenzione sopra citata prevede quale data di termine del rapporto convenzionale il 31.12.2009;

Considerato che i Comuni di Montalcino, Pienza e San Quirico d'Orcia hanno manifestato la volontà di esercitare in forma associata le funzioni di competenza dei Comuni sui canili municipali e canili rifugio di cui alla Legge Regionale 8 aprile 1995, n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni, delegando le funzioni e le competenze alla Comunità Montana Amiata Val d'Orcia;

Che la volontà degli enti sopra indicati discende da un'ottica di programmazione d'area che favorisca l'introduzione di modalità organizzative e tecnico-gestionali atte a garantire livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei nei Comuni facenti parte della Comunità Montana Amiata Val d'Orcia;

Visto il Canile Zonale realizzato nella frazione di Campiglia d'Orcia del Comune di Castiglione d'Orcia nel rispetto della Legge Regionale n. 43/1995 e successive modificazioni ;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati;

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1**Oggetto**

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico degli Enti Locali, ha per oggetto l'esercizio in forma associata della funzioni di competenza dei Comuni sui canili municipali e canili rifugio di cui alla Legge Regionale 8 aprile 1995, n. 43 e successive modificazioni e integrazioni.
2. I Comuni si avvalgono della struttura realizzata nella frazione di Campiglia d'Orcia del Comune di Castiglione d'Orcia nel rispetto della Legge Regionale n. 43/1995 e successive modificazioni e integrazioni.
3. I Comuni con l'approvazione della presente convenzione delegano le funzioni, i procedimenti e le attività relative alla gestione del suddetto servizio alla Comunità Montana Amiata Val d'Orcia.

ART. 2**Finalità**

1. L'organizzazione del servizio associato deve essere improntata a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

ART. 3**Ufficio Associato**

1. L'Ufficio Associato di cui al precedente comma ha funzioni organicamente distinte da quelle degli altri uffici e servizi dell'Ente ed è posto alle dirette dipendenze del Presidente della Comunità Montana.

ART. 4**Funzioni**

1. L'Ufficio Associato assolve alle competenze derivanti dalla Legge Regionale 8 aprile 1995, n. 43 "Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo" e successive modificazioni e integrazioni, secondo quanto previsto in particolare dagli artt. 9 - Canili e rifugi, 10 - Organizzazione e compiti di canili e rifugi; 11 - Canile Municipale, 12 - Canile rifugio, 12 bis - Colonie di gatti.
2. E' compito dell'ufficio Associato stipulare apposite convenzioni, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 5 della stessa Legge Regionale.
3. E' compito dell'Ufficio associato, inoltre, collaborare e vigilare per il rispetto di quanto previsto all'art. 17 della Legge Regionale, soprattutto per quanto riguarda gli interventi di informazione

della popolazione, con particolare riferimento alla fascia scolare e gli interventi di sensibilizzazione civica, nonché le campagne di informazione che invitino al rispetto degli animali.

ART. 5

Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo della Comunità Montana per la elaborazione delle scelte strategiche e programmatiche per la gestione delle funzioni comunali in forma associata.
2. Per quanto riguarda la natura, le funzioni e le competenze della Conferenza dei Sindaci si applica quanto previsto dagli artt. 30-32 dello Statuto della Comunità Montana.

ART. 6

Esercizio associato delle funzioni e dei servizi

1. L'esercizio associato delle funzioni, competenze e servizi propri dei Comuni si attua attraverso le strutture organizzative, risorse finanziarie ed umane della Comunità Montana e dei Comuni associati sotto il coordinamento direzionale ed operativo della Comunità Montana.

ART. 7

Dotazione organica

1. La dotazione organica e la responsabilità dell'Ufficio Associato sarà determinata dalla Comunità Montana, su proposta della Conferenza dei Sindaci.
2. Gli eventuali rapporti di lavoro, gli incarichi, i contratti, le procedure di selezione o reclutamento saranno determinati dalla Comunità Montana, su indicazione della Conferenza dei Sindaci.
3. Gli Enti associati concordano nel ritenere che, laddove possibile, dovrà essere privilegiato e incentivato, anche mediante appositi percorsi formativi e riqualificativi, l'utilizzo di professionalità esistenti presso gli Enti, mediante l'attivazione della forma del comando, della messa a disposizione funzionale, e di ogni altra forma di utilizzazione del personale.
4. La dotazione organica di cui al comma 1 potrà subire variazioni in relazione alle esigenze della struttura, previa indicazione della Conferenza dei Sindaci.

ART. 8

Referenti tecnici

1. Ciascuno degli enti firmatari della presente Convenzione individua un proprio referente tecnico.
2. Il referente svolge compiti di raccordo tra il proprio Comune e l'ente delegato. In tutti i casi, il referente non può adottare atti o svolgere attività ricomprese all'articolo 4.

ART. 9**Beni, dotazione tecnica ed informatica**

1. Gli Enti associati potranno conferire all'Ufficio Associato beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione dei servizi oggetto della presente convenzione.
2. I beni mobili ed immobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma, in caso di cessazione del servizio associato o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

ART. 10**Criteri di ripartizione della spesa**

1. Per il funzionamento dell'Ufficio Associato, gli Enti si impegnano a stanziare annualmente nei propri bilanci di previsione, le somme di propria competenza, tenuto conto delle previsioni di spesa della Conferenza dei Sindaci ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera i) dello Statuto della Comunità Montana. Gli oneri finanziari di ciascun Ente saranno definiti dalla Conferenza dei Sindaci sulla base di parametri di ripartizione.
2. La ripartizione dei costi della Gestione Associata del Canile per quanto riguarda i Comuni di Montalcino, Pienza e San Quirico d'Orcia sarà determinata in misura fissa pari all'importo del costo sostenuto nell'anno 2009 dai singoli comuni, salvo diversa decisione della Conferenza dei Sindaci assunta all'unanimità dei componenti.
3. Il costo complessivo per il funzionamento dell'Ufficio Associato, da determinarsi da parte della Conferenza dei Sindaci, su proposta della Comunità Montana, sarà quantificato all'inizio di ciascun anno e sarà soggetto a conguaglio.

ART. 11**Rendicontazione delle spese e rapporti finanziari**

1. La Comunità Montana compilerà con cadenza annuale il rendiconto delle spese sostenute, da inviarsi ai Comuni convenzionati entro il 15 febbraio dell'anno successivo, al fine del versamento delle somme a conguaglio.
2. Ciascun Comune convenzionato provvederà al versamento delle somme occorrenti in base alle seguenti percentuali e scadenze:
 - 50% entro il 30 giugno;
 - 40% entro il 31 ottobre;
 - 10 % entro il 31 gennaio dell'anno successivo a conguaglio.
3. La Comunità Montana si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata.
4. Eventuali contributi ottenuti a tale titolo dovranno essere portati in detrazione in sede di rendicontazione.

5. Qualora tali contributi fossero di importo maggiore rispetto al costo generale del servizio, le eventuali eccedenze potranno essere utilizzate per il finanziamento di altre gestioni associate, da determinarsi da parte della Conferenza dei Sindaci.

ART. 12

Durata

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità sino al 31.12.2014.
2. La presente Convenzione è rinnovabile con apposito atto.

ART. 13

Recesso

1. E' possibile recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione da effettuarsi entro il 31 ottobre di ogni anno e valevole a partire dall'anno successivo.
2. L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi effetti permanenti.
3. Il recesso di un Comune dalla presente Convenzione non fa venire meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.
4. Qualora la facoltà di recesso fosse esercitata dalla Comunità Montana, la convenzione conserva la propria validità qualora gli Enti associati individuino, con apposito atto, altro Ente a cui delegare le funzioni oggetto della presente Convenzione.
5. Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati per le finalità previste dalla presente Convenzione.

UFFICIO ASSOCIATO CANILE

Comunità Montana Amiata Val d'Orcia

Comune di Abbadia San Salvatore

Comune di Castiglione d'Orcia

Comune di Montalcino

Comune di Piancastagnaio

Comune di Pienza

Comune di Radicofani

Comune di San Quirico d'Orcia
